



Provincia Autonoma di Trento

**RELAZIONE ALLA VARIAZIONE DEL
BILANCIO 2019-2021**

Illustri Consiglieri,

all'indomani del suo insediamento il nuovo Governo provinciale propone al Consiglio una variazione del bilancio di previsione 2019-2021 approvato al termine della precedente Legislatura, con la finalità di mettere a disposizione le risorse necessarie per fare fronte agli ingenti danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il Trentino alla fine del mese di ottobre. In via complementare, con il disegno di legge viene data copertura agli impatti della manovra di finanza pubblica nazionale in corso di approvazione; manovra che, con l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, in particolare a carico delle imprese, determina minori entrate per la finanza provinciale rispetto a quelle attualmente previste sul bilancio 2019-2021.

La copertura delle spese per i danni generati dalle calamità e delle minori entrate conseguenti agli interventi statali sull'assetto tributario deriva in parte dalle somme accantonate dal precedente Governo provinciale per il programma della nuova Giunta, in parte dalla riduzione di stanziamenti già autorizzati. Tale riduzione è stata attuata in via di urgenza, ma assume carattere di temporaneità in quanto sarà con l'assestamento di bilancio, che verrà approvato dopo la chiusura del rendiconto 2018, che sarà definita compiutamente la manovra 2019-2021 da parte del nuovo Governo provinciale, sulla base delle priorità dallo stesso definite nei diversi ambiti di intervento.

Dalle stime ad oggi disponibili i danni conseguenti agli eventi meteorologici risultano essere:

- a carico dei cittadini, per danni alle abitazioni e relative pertinenze, agli arredi e alle attrezzature, ai veicoli e a proprietà fondiaria di aree urbane e adiacenti: circa 27 milioni di euro;
- a carico delle imprese, per danni agli immobili e relative pertinenze, agli arredi, alle attrezzature e ai veicoli nonché, con specifico riferimento al settore agricolo, per danni ai terreni e alle colture, alle strutture di copertura dei frutteti, alle strutture di ricovero degli animali e alle opere irrigue ed idrauliche: circa 29 milioni di euro. Al predetto importo si aggiungono gli oneri connessi al mancato reddito;
- a carico dei Comuni, per interventi di somma urgenza e di ripristino e per danni alle strutture e infrastrutture: circa 52 milioni di euro;
- a carico della Provincia, per danni alla rete viaria e ciclopedonale, per interventi di messa in sicurezza dei versanti incombenti sulle strutture e sulle infrastrutture (paravalanghe e paramassi), per danni alla viabilità forestale e per l'allestimento di piazzali di stoccaggio del legname derivante dagli schianti boschivi, per interventi sul reticolo idrografico e per opere di difesa del territorio, per la gestione del materiale di rifiuto post calamità: circa 76 milioni di euro.

Complessivamente, ad oggi si stimano quindi danni per circa 184 milioni di euro. Tale importo non include gli oneri per la rimozione degli schianti boschivi e per il rimboschimento, nonché per quelli per ulteriori interventi sulle strutture e infrastrutture da realizzare in una seconda fase.

I danni occorsi sono coperti con risorse del bilancio provinciale, con percentuali di intervento variabili per i cittadini e per le imprese. Al di sotto delle soglie individuate dalla Provincia (diverse per tipologia di beneficiario) i contributi ai cittadini e alle imprese sono erogati in unica soluzione; al di sopra delle soglie medesime, in 5/10 annualità, tenuto conto dell'intervento approntato in via coordinata dalla Provincia con il sistema del credito locale che ha messo a disposizione specifici canali di finanziamento a tasso contenuto.

Per quanto riguarda invece i danni a carico dei comuni, è previsto il finanziamento attraverso l'accesso al mercato del credito da parte di Cassa del Trentino, utilizzando in particolare il canale BEI, che dispone di linee di finanziamento particolarmente agevolate per interventi sulle strutture conseguenti a danni provocati da eventi calamitosi.

Operando tuttora sulla base di stime parte delle risorse alimentano uno specifico fondo di riserva.

La riduzione delle entrate riguarda le devoluzioni di tributi erariali (in particolare IRES, IRPEF e IVA) e i tributi propri (IRAP), conseguente alle modifiche al sistema tributario previste a livello nazionale. Al riguardo occorre, infatti, ricordare che la principale fonte di finanziamento delle estese competenze di spesa della Provincia è rappresentata dalla devoluzione dei 9/10 dei tributi erariali prodotti dal territorio e dai tributi propri. Manovre statali volte a ridurre i gettiti fiscali derivanti da tali tributi incidono quindi sui volumi delle risorse a disposizione della Provincia.

Le principali misure della manovra nazionale in corso di approvazione che incidono sui volumi della finanza provinciale attengono: all'introduzione della *flat tax* per le imprese di piccole dimensioni (aliquota al 15% per i soggetti con ricavi fino a 65 mila euro e al 20% per i soggetti con ricavi tra 65 e 100 mila euro), in sostituzione di IRPEF, IRES, IVA e IRAP e alla tassazione ad aliquota fissa al 15% sugli utili investiti in beni strumentali e assunzioni di personale.

Specificatamente la variazione di bilancio mobilita le seguenti risorse nel triennio 2019-2021:

	In milioni
	Totale triennio 2019-2021
Risorse per danni calamità (*)	143,0
Risorse a copertura impatto manovra nazionale	70,0

(*) Sono inclusi 2,5 milioni di euro assegnati dallo Stato

Alla copertura dei danni conseguenti alle calamità sono finalizzate anche risorse autorizzate sugli anni successivi al 2021 del bilancio provinciale, messe a disposizione anticipatamente dal sistema finanziario locale per i cittadini e le imprese e da Cassa del Trentino per i Comuni.

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse alla variazione di bilancio

In base alla disciplina in essere la legge in esame può contenere anche disposizioni che modificano o integrano norme provinciali vigenti nonché altre disposizioni connesse alla variazione di bilancio.

Di seguito si procede quindi ad illustrare tali disposizioni.

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento) e disposizioni particolari in materia di protezione civile

Con i commi 1 e 2, che modificano rispettivamente gli articoli 72 e 74 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, viene integrata la disciplina afferente la concessione di contributi ai cittadini e alle imprese per danni causati dalle calamità, al fine di consentirne l'erogazione anche sotto forma di contributi in annualità. Ciò per estendere la possibilità di intervento della Provincia, diluendola su più esercizi, in particolare in relazione alla rilevante dimensione dei danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici intervenuti a fine ottobre 2018, e tenuto conto dell'intervento del sistema bancario e finanziario locale che ha messo a disposizione linee di finanziamento a tasso contenuto.

Il comma 3, con riferimento alla recente calamità dichiarata per l'intero territorio provinciale con decreto del Presidente della Provincia n. 73 del 30 ottobre 2018, prevede la possibilità per la Provincia di concedere, al fine di una riqualificazione del decoro urbano e del paesaggio, contributi ai proprietari per il ripristino di particelle fondiarie che non siano pertinenze di abitazioni collocate in centro abitato o in eventuali altre aree individuate con ordinanza del Presidente della Provincia tenendo conto dei particolari elementi di pregio paesaggistico-naturalistico delle aree stesse; per garantire le finalità di questo articolo può essere concesso il contributo anche per immobili collocati in area a bosco o in area a pascolo. Si rimanda a un'ordinanza del Presidente della Provincia per la definizione di criteri e modalità per l'attuazione di questa specifica disposizione.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art. 2 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

Con la norma proposta si consente a Cassa antincendi di concedere alla Federazione dei corpi volontari dei vigili del fuoco contribuiti, fino al 100 per cento della spesa ammessa, per la stipulazione di polizze assicurative a favore dei volontari appartenenti ai corpi comunali dei vigili del fuoco, alle unioni distrettuali e alla federazione per danni arrecati in occasione delle attività da loro svolte, anche di propria iniziativa, nell'esercizio dei propri compiti. La polizza assicurativa può essere a copertura integrale del danno e può comprendere anche quello causato per colpa grave. In alternativa la Cassa antincendi può sostenere i costi per la stipulazione diretta, da parte della Provincia, di polizze di assicurazione aventi le medesime finalità. La disposizione è orientata a prevedere una copertura integrale dei rischi derivanti da danni a terzi per l'attività dei volontari, mentre l'attuale sistema di polizze assicurative prevede una franchigia a carico della Provincia e, conseguentemente espone il volontario ad una azione di rivalsa.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c), della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art. 3 - Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

Attualmente gli incarichi a tempo determinato ai medici frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale sono attribuibili solo per sostituzione e solo in carenza di disponibilità di altri iscritti in graduatoria (legge 448 del 2001, art. 19, c. 11) e solo per un massimo di tre mesi (art. 70 contratto nazionale dei convenzionati).

Il nuovo articolo 9 del d.l. n. 135 del 2018 non chiarisce se la possibilità di conferimento di incarichi ai medici frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale si riferisca anche all'attribuzione di incarichi a tempo determinato. Rimane quindi il dubbio che, al di fuori della procedura che porta all'iscrizione in graduatoria di tali medici, rimanga applicabile quanto già previsto per gli incarichi di sostituzione a tempo determinato dalla legge n. 448 e dall'articolo 70 del contratto collettivo.

L'articolo in esame è diretto a chiarire che, anche in attesa dell'espletamento delle procedure di iscrizione nella graduatoria dei frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale, possono in ogni caso essere attribuiti incarichi a tempo determinato, anche in deroga ai limiti trimestrali previsti dal contratto e anche per incarichi diversi da quelli della mera sostituzione di

personale assente. Gli incarichi sono comunque attribuiti a condizione che si siano verificate le condizioni di carenza di disponibilità previste dalla vigente disciplina nazionale.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art. 4 - Sospensione degli adempimenti relativi all'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni

La norma sospende i termini per l'adozione da parte di comuni dei provvedimenti attuativi dall'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006. Tale sospensione riguarda in particolare i provvedimenti di approvazione da parte delle amministrazioni che non hanno ancora provveduto delle convenzioni per l'avvio delle gestioni associate previste dal medesimo articolo 9 bis. Attualmente gli ambiti associativi individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono 35 e in 29 di essi sono stati già avviati i servizi associati. Nei restanti sei ambiti, per i quali erano previste scadenze di avvio differenziate, i relativi comuni sono stati in alcuni casi già commissariati, in altri diffidati, in un caso il termine è stato sospeso, mentre in un caso, considerato che il termine è scaduto di recente, non si è ancora adottato alcun provvedimento di diffida.

La presente disposizione normativa sospende l'adozione di ogni provvedimento non ancora adottato da parte dei comuni e pertanto "congela" la situazione delle gestioni associate alla data di entrata in vigore di questa legge.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art. 5 - Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, in materia di raccolta differenziata dei rifiuti

La norma proroga di un anno i termini per l'approvazione da parte della Giunta provinciale del nuovo modello tariffario in materia raccolta dei rifiuti, in attuazione dell'articolo oggetto di modifica.

La disposizione è conforme all'articolo 26, comma 2, lettera c) e comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art. 6 - Fidejussioni

L'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che il ricorso al debito da parte della Provincia è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia,

con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'articolo 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e nei limiti previsti nell'articolo medesimo. Dispone inoltre che l'autorizzazione all'indebitamento debba essere concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo e decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

L'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità) prevede che con legge provinciale può essere autorizzata la prestazione, da parte della Provincia, di garanzie a favore di enti e altri soggetti, in relazione a operazioni d'indebitamento o anticipazioni, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

La disposizione proposta autorizza la Provincia a rilasciare garanzie nell'esercizio finanziario 2019 per un importo massimo di 100 milioni di euro a favore di enti e altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento attivate da questi ultimi. Tale importo risulta coerente ai limiti stabiliti dalla legislazione che la Provincia è tenuta ad applicare in materia ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto.

La disposizione è conforme all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale n. 7 del 1979.

Art. 7 - Variazione al bilancio di previsione 2019-2021

La norma approva le variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2019-2021 e dà copertura finanziaria alle precedenti disposizioni normative.

Art. 8 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Ai sensi dell'articolo 73 del d.lgs. n. 118 del 2011 la disposizione procede al riconoscimento dei debiti fuori bilancio individuati nell'apposita tabella.

Trento, 21 dicembre 2018

IL PROPONENTE

Il Presidente della Provincia

- Maurizio Fugatti -